

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

Il ricorrente, intestatario di tre buoni fruttiferi postali, chiede che gli venga riconosciuta la somma complessiva di € 1.875,04 a titolo di *“rimborso netto”*.

In sede di reclamo riferiva di aver calcolato il valore di rimborso dei titoli sul sito dell'intermediario e di aver constatato che, nel caso in cui avesse proceduto all'incasso, avrebbe ottenuto una somma inferiore rispetto a quella dovuta. Riteneva, invece, che calcolando il valore *“secondo i tassi di interesse applicati a mezzo timbro sul retro”*, oltre *“all'importo dichiarato spettante dal 21° al 31 dicembre del 30° anno”* e al netto dell'imposta del 12,50%, per il BFP da L. 50.000 gli sarebbero spettati € 534,37, anziché € 289,14, mentre per i BFP da L. 100.000 gli sarebbero spettati € 682,20 ed € 658,47 in luogo, rispettivamente, di € 578,28 e 559,34.

Tanto premesso, il ricorrente, chiede la liquidazione dei BFP, per complessivi € 1.875,04. L'intermediario chiarisce, innanzi tutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.



Fa presente che i BFP oggetto del ricorso, su cui sono stati apposti, al momento del rilascio, il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con D.M. del 13 giugno 1986.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno"*

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (*e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%*). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

L'intermediario resistente afferma, quindi, di aver corrisposto al titolare *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Il ricorrente, d'altronde, sarebbe stato a conoscenza della appartenenza dei buoni alla serie "Q" sin dalla sottoscrizione, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *"si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce"*, essendo *"irragionevole"* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *"di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta"*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve *"pienamente"* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *"nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni"*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *"falso affidamento nel ricorrente"*. Sostiene infatti che siffatte decisioni non abbiano considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, l'intermediario richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), nonché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama, infine, la sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020, con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del DPR 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando inammissibile la questione di legittimità



costituzionale nella parte in cui *“consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”*. Fa presente che la Corte ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e la esigenza di contenimento della spesa pubblica, che implica, nel caso di titoli emessi da enti a soggettività statale, la previsione di strumenti di flessibilità, atti ad adeguare la redditività dei prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati e delle fluttuazioni monetarie. Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio osserva, preliminarmente, che il ricorrente si è limitato a chiedere il rimborso dei buoni, senza riscuotere la somma offertagli dall'intermediario, in quanto in disaccordo con quest'ultimo sull'importo da liquidare.

Al riguardo l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso che, in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare, il ricorso è ammissibile, anche in assenza della preventiva liquidazione, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato un preventivo reclamo. Ciò, in quanto sussiste l'interesse attuale del ricorrente a una pronuncia di accertamento e la scelta del ricorrente di non riscuotere la somma *“inferiore”* offerta dall'intermediario è conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale.

Nel caso di specie, i BFP risultano scaduti e il ricorrente ha presentato reclamo.

È, pertanto, possibile procedere all'esame nel merito del ricorso.

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 3 BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, di cui uno appartenente alla serie *“Q/P”* e due appartenenti alla serie *Q*.

In particolare, il ricorrente ritiene che la quantificazione effettuata *“secondo i tassi di interesse applicati a mezzo timbro sul retro”*, oltre *“all'importo dichiarato spettante dal 21° al 31 dicembre del 30° anno”* sarebbe superiore a quanto l'intermediario liquiderebbe sulla base dei risultati dell'applicativo presente sul sito.

Le censure del ricorrente devono essere esaminate distinguendo le diverse serie di riferimento dei buoni oggetto di ricorso.

Quanto al BFP n. 296, serie *Q/P*, si osserva che dall'esame del titolo emerge l'apposizione sia del timbro con la dicitura *“Serie Q/P”*, sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso:

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie *P* per l'emissione dei buoni della successiva serie *Q*, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del sopra menzionato Decreto Ministeriale; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, da ultimo confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha accolto, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.



Per le suesposte ragioni, la domanda del ricorrente risulta meritevole di accoglimento, sul punto.

Quanto ai BFP n. 054 e n. 218, si osserva che i buoni sono stati emessi sul modulo cartaceo della serie di appartenenza ("Q").

Sebbene il ricorrente non ne faccia menzione, la riscontrata differenza di rendimento parrebbe imputabile alla capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, considerato che egli chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro dei buoni.

Al riguardo si osserva, innanzi tutto, che il Collegio di Coordinamento, richiamando il principio enunciato nella decisione n. 4142/2015, ha nuovamente chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "*giustificare*" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "*la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae*", trattandosi "*di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti*"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. decisione n. 6142/2020).

Il Collegio richiama, quindi, la disciplina applicabile e, in particolare, il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente abrogata dal D.L. n. 239/1996, che ha introdotto, a partire al 01.01.1997, l'imposta sostitutiva, stabilita, per quanto riguarda gli interessi, nella misura del 12,50%), che ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987). Rileva, altresì, il disposto dell'art. 7, ultimo comma, D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, ai sensi del quale "*per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*".

Tanto premesso, si osserva che, con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo del BFP n. 054 (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi, al lordo della ritenuta fiscale, e i tassi previsti nel timbro apposto in sostituzione della tabella sul retro del BFP n. 218 (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) sono indicati al lordo della ritenuta fiscale.

Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il BFP n. 054 l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo del titolo, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario lo calcola sul montante maturato al netto della ritenuta; per il BFP n. 218 la dicitura riportata a tergo prevede espressamente l'applicazione di "*un interesse semplice al tasso massimo raggiunto*", calcolato sul montante al netto della ritenuta fiscale stabilita *ex lege*.

L'orientamento di questo Arbitro, sul punto, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (cfr. Coll. Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Con la decisione n. 6142/20, il Collegio di Coordinamento ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per i buoni della serie Q, pertanto, la domanda del ricorrente non è meritevole di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale n. 296 serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS